


3.4) Richieste da parte di donne minorenni (art. 12)*Richieste delle minorenni*

Al contrario, nello stesso periodo in esame il numero di richieste al Giudice Tutelare da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse, ha assunto dimensioni non trascurabili, essendo mediamente di oltre 1.300 l'anno:

AREA GEOGRAFICA.	RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 (DONNE MINORENNI)							
	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2002
NORD	41%	40%	38%	34%	33%	35%	38%	40%
CENTRO	32%	29%	27%	27%	24%	25%	23%	25%
SUD	20%	24%	26%	30%	31%	30%	29%	25%
ISOLE	7%	7%	9%	9%	12%	11%	10%	10%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	1.390	1.378	1.348	1.313	1.263	1.214	1.303	1.336
Autorizz. conc.	98,6%	98,2%	97,2%	98,0%	97,6%	97,7%	97,5%	97,2%

Il numero di richieste ha avuto un andamento costante a livello nazionale e, in termini percentuali, decrescente al Centro e crescente nelle Isole dove il fenomeno ha assunto dimensioni più contenute rispetto alle altre aree geografiche. Le autorizzazioni ad interrompere la gravidanza sono state concesse dal Giudice Tutelare alle minorenni nella quasi totalità dei casi (circa nel 98% dei casi). Graficamente:

Richieste di autorizzazione ax art. 12 (donne minorenni)

Come accennato nel par. 3.1, per ogni richiesta viene rilevata, oltre alla relativa autorizzazione o non del giudice, anche l'età ed il luogo di nascita della minorenne, la persona eventualmente consultata della minorenne e i motivi di non consultazione, i motivi addotti dalla minorenne per interrompere la gravidanza, ossia alcune di quelle variabili che consentono di avere una visione più esaustiva del fenomeno.

Poiché non sempre le suddette variabili possono essere rilevate per ogni richiesta, in quanto il dato può non essere riportato o può venire cancellato dalla copia del provvedimento del Giudice Tutelare, *le percentuali illustrate nelle tabelle sono calcolate supponendo che le variabili non rilevate abbiano la stessa distribuzione percentuale di quelle rilevate per quelle minorenni che appartengono alla stessa area geografica* (Nord - Centro - Sud - Isole). In ogni caso viene riportata in ogni tabella anche la percentuale di richieste per le quali non è stato possibile rilevare la variabile in esame.


Età delle minorenni

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle richieste per età della minorenne, limitatamente al periodo 1995 - 2002, abbiamo la seguente tabella:

TAB. 1		Richieste per età della minorenne (in anni compiuti) (*)						
Anni	Numero richieste	inferiore a 14 anni	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	Tot. %	dato non rilevato
1995	1.313	0,5%	3,3%	9,1%	25,3%	61,8%	100,0%	-----
1996	1.250	0,5%	2,9%	10,8%	31,1%	54,7%	100,0%	-----
1997	1.263	0,5%	3,1%	11,9%	32,3%	52,2%	100,0%	-----
1998	1.324	0,4%	2,9%	9,0%	33,5%	54,2%	100,0%	-----
1999	1.214	0,5%	3,0%	13,4%	29,5%	53,7%	100,0%	-----
2000	1.384	0,6%	4,2%	12,2%	29,4%	53,5%	100,0%	-----
2001	1.303	0,6%	4,4%	12,7%	30,3%	52,0%	100,0%	11,9%
2002	1.336	1,8%	4,5%	13,5%	28,1%	52,0%	100,0%	8,8%

(*) età della minorenne alla data del provvedimento del Giudice Tutelare

da cui si vede che più del 50% delle minorenni ha 17 anni compiuti mentre la restante parte è distribuita in modo decrescente al decrescere dell'età. Interessante è anche il seguente grafico che mostra come l'età media della minorenne richiedente stia leggermente diminuendo nel tempo:



Ad esempio nel 1995 l'età media era di quasi 17 anni mentre nel 2001 era di 16 anni e 10 mesi.

Motivi addotti dalle minorenni

Relativamente ai motivi addotti dalla minorenne per richiedere l'interruzione della gravidanza, con riferimento agli ultimi 2 anni della serie storica e prestando comunque la dovuta attenzione al fatto che la percentuale di richieste per le quali non è stato possibile rilevare la variabile in esame è molto elevata, si sono avuti i seguenti risultati:

TAB. 2		Richieste per motivi addotti dalla minorenne					
Anni	Numero richieste	socio - economici (1)	psicologici (2)	salute	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.303	28,3%	67,9%	2,1%	1,7%	100,0%	68,9%
2002	1.336	39,1%	59,5%	0,7%	0,7%	100,0%	75,2%

(1) comprendono anche i motivi di studio

(2) comprendono anche i casi in cui la minorenne ha dichiarato di non sentirsi pronta ad affrontare la maternità. Supposto che i dati riportati nella tabella 2 siano abbastanza indicativi (data l'elevata percentuale del dato non rilevato), si vede come tra i motivi addotti dalla minorenne quelli psicologici risultino preponderanti, mentre al secondo posto si collocano i motivi socio-economici.

Nel 2002 si è registrato un significativo aumento rispetto al 2001 dei motivi socio-economici e, contestualmente, una diminuzione di quelli psicologici; in ogni caso è importante tenere presente che spesso le due motivazioni, sia pure con peso diverso, sono addotte in modo congiunto dalla minorenne. Al momento della rilevazione del dato, viene tuttavia considerata solo la motivazione alla quale la ragazza attribuisce il maggior peso.

Relativamente ai motivi psicologici si è visto come, nella maggioranza dei casi, la minorenne abbia richiesto l'interruzione di gravidanza in quanto non si sentiva psicologicamente pronta ad affrontare il ruolo di madre e le varie responsabilità connesse.

Relativamente ai motivi socio-economici, le minorenni hanno dichiarato di non disporre, per vari motivi, del necessario sostegno economico e/o sociale da parte dei familiari o da parte del padre del nascituro. Alcune hanno inoltre espressamente dichiarato che un figlio avrebbe costituito un serio ostacolo ai propri progetti di vita futura.

Per ciò che riguarda le minorenni nate all'estero, oltre alla mancanza di punti di riferimento di tipo generale dovuti principalmente alla lontananza di uno o di entrambi i genitori, sono da segnalarsi casi in cui la minorenne preferisce abortire per non essere allontanata o emarginata dalla famiglia o dalla comunità di origine per motivi strettamente etnico-culturali.

In linea generale, l'ambiente in cui si trovano le minorenni che maturano la grave decisione è abbastanza desolante. Esso è infatti caratterizzato da gravi disagi all'interno della famiglia soprattutto di tipo sociale (genitori separati, od in conflitto tra loro o con la stessa figlia) oltre che economico, dalla mancanza di dialogo e, a volte, anche dalla salute precaria di uno dei due genitori.

I rapporti con il padre del concepito sono quasi sempre molto labili ed a volte del tutto occasionali; inoltre, nei casi in cui quest'ultimo sia stato interpellato dalla stessa ragazza o dal Giudice nel colloquio, ha fatto presente di non poter fornire alcun sostegno economico a causa della mancanza di un lavoro.

Tutto ciò fa sì che la minorenni, anch'essa quasi sempre senza lavoro, non riesca a trovare in definitiva né un sostegno morale né tanto meno materiale, fattori che aggravano ulteriormente la sua situazione di intimo disagio e che la inducono, infine, alla grave decisione.

Persona eventualmente consultata dalla minorenni e motivi di non consultazione

Come accennato, il monitoraggio rileva le richieste delle minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare non avendo potuto ottenere per vari motivi l'assenso delle persone che ne esercitano la potestà o la tutela. Per questo vengono rilevate anche le variabili relative alla persona eventualmente consultata dalla minorenni per ottenere l'assenso all'interruzione:

TAB. 3		Richieste per persona consultata						
Anni	Tot. richieste	solo la madre	solo il padre	entrambi i genitori (*)	tutore	nessuno	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.303	32,0%	0,6%	2,3%	0,6%	64,5%	100,0%	36,5%
2002	1.336	29,4%	1,4%	1,9%	0,6%	66,8%	100,0%	27,2%

(*) entrambi i genitori sono stati consultati, ma hanno espresso pareri difformi tra loro od entrambi parere contrario all'interruzione di gravidanza

Dalla tabella 3 si vede come nella maggioranza dei casi la minorenni non interPELLI nessuno; tuttavia non trascurabile è la percentuale di quelle che interPELLANO la madre, che sembra sempre costituire una basilare figura di riferimento.

Parallelamente, i motivi che hanno indotto la minorenni a consultare solo uno dei due genitori o a non consultare nessuno (neanche l'eventuale tutore) sono stati i seguenti:

TAB. 4		Richieste per motivi della non consultazione (1) (2)					
Anni	Numero richieste	gravi motivi familiari	timore	dialogo	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.265	10,6%	59,0%	9,7%	20,7%	100,0%	35,6%
2002	1.303	20,7%	44,8%	17,0%	17,5%	100,0%	61,9%

(1) la minore ha consultato solo uno dei due genitori o non ha consultato nessuno (neanche l'eventuale tutore)

(2) il numero di richieste della tab. 4 è pari alle richieste relativamente alle quali la minorenni ha consultato solo la madre o solo il padre o nessuno

Più in dettaglio, le modalità della tabella 4 comprendono le seguenti voci:

- gravi motivi familiari = genitori violenti, in conflitto tra loro, in gravi condizioni di salute...
- timore = timore di perdere la stima o la fiducia, di essere allontanata di casa, motivi morali (es. convinzioni religiose dei genitori)...
- dialogo = mancanza di rapporto, di confidenza...
- altro = lontananza del genitore, genitore detenuto, probabile grave trauma psicologico del genitore, genitori non in grado di aiutare, genitori deceduti...

Luogo di nascita delle minorenni

Un'altra variabile interessante è il luogo di nascita della minorenni richiedente:

TAB. 5		Richieste per luogo di nascita della minorenni				
Anni	Numero richieste	Italia	UE (*)	Altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.303	87,5%	0,9%	11,6%	100,0%	24,3%
2002	1.336	85,2%	0,9%	14,0%	100,0%	17,1%

(*) Unione Europea scusa Italia + Svizzera e Norvegia

La tabella mostra la marcata incidenza di minorenni straniere (quasi il 15% nel 2002) che si rivolgono al Giudice Tutelare rispetto al totale, considerato anche che esse sono solo il 2-3% circa delle minorenni totali presenti in Italia. L'incidenza è molto diversa a seconda dell'area geografica esaminata (si veda la Tab. 5 completa di tutti i dati, riportata in allegato), e va, con riferimento al 2002, dall'1,4% del Sud ad oltre il 25% del Nord.

L'elevata propensione a ricorrere al giudice da parte delle minorenni nate all'estero rispetto alle italiane, pari a circa 5 volte quanto sarebbe normale attendersi (=15% : 3%), può forse essere spiegata, da un lato, dalle profonde differenze socio-culturali ed economiche con le italiane e, dall'altro, da obiettive circostanze che impediscono alle minorenni straniere di ottenere l'assenso dei genitori, quali ad esempio la loro lontananza. Questo accade in misura maggiore per le minorenni nate all'estero in paesi diversi da quelli della UE (vedi modalità 'Altro').

In generale, considerato che la proporzione degli stranieri sul totale della popolazione è in crescita, ci si attende, del pari, che anche l'incidenza delle minorenni straniere richiedenti cresca con il tempo.

3.5 Osservazioni degli Uffici giudiziari

Interessanti ed utili per possibili integrazioni normative della Legge sono le osservazioni formulate da alcuni Giudici Tutelari relativamente alle richieste ex art. 12 da parte di donne minorenni (come detto, quelle ex art. 13 relative a donne interdette sono quasi inesistenti).

Relativamente all'anno 2002, non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Parimenti, non sono state segnalate difficoltà interpretative della Legge da parte dei singoli Giudici; tuttavia questo Ministero ha potuto constatare dall'esame dei provvedimenti e dalle osservazioni formulate nelle lettere di accompagnamento come vi siano orientamenti interpretativi anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro.

Inoltre sono state segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge.

Le osservazioni possono così raggrupparsi:

a) Competenza del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare è chiamato a decidere sulle richieste che le donne minorenni presentano ad una delle strutture (consultori, strutture socio-sanitarie, medici di fiducia) operanti sul territorio su cui egli è competente (per la procedura si veda anche il par. 3.2).

La richiesta può essere presentata dalla minorenni ad una qualsiasi delle strutture operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal suo luogo di residenza od abitazione. Conseguentemente la Legge non lega in alcun modo la competenza del giudice ad un requisito specifico in possesso della richiedente e le lascia la possibilità di scegliere sia la struttura sia, indirettamente, il giudice che desidera. A questo proposito alcuni giudici hanno fatto presente che molte minorenni, che risiedevano fuori della loro giurisdizione, hanno attribuito ad essi la competenza del proprio caso.

La scelta di un giudice anziché di un altro non sembra essere sempre indifferente per la minorenni, tenuto conto anche del fatto che il provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non reclamabile da parte di alcuno. In questo senso, sintomatica è anche l'esperienza di un giudice che aveva invitato due minorenni, che si trovavano già alla loro seconda esperienza di gravidanza, ad informarne i genitori; in seguito le minorenni non si erano più presentate e, contestualmente, il numero di richieste presso l'ufficio era diminuito in modo notevole; il giudice ritiene pertanto che le altre potenziali richiedenti, informate in qualche modo dell'orientamento dell'ufficio, si siano indirizzate a strutture fuori del territorio di sua competenza, sperando probabilmente di incontrare meno ostacoli per ottenere l'autorizzazione.

Da questa legittima possibilità di scelta discendono tuttavia alcune obiettive anomalie:

- non si può ad esempio escludere che una minorenni che si veda negata l'autorizzazione da un giudice, si rivolga, compatibilmente con i 90 giorni di tempo dal concepimento (limite fissato dalla Legge), ad altro giudice; da ciò discenderebbe che, a parità di condizioni, due o più giudici possano provvedere in modo diverso, circostanza che appare non di poco conto soprattutto se si considera che il provvedimento non è impugnabile da alcuno e manca, pertanto, una unicità finale di giudizio;

- di fatto si verifica che alcuni giudici, che le minorenni ritengono forse frapporre meno ostacoli all'autorizzazione, sono costretti a far fronte ad un carico di lavoro superiore a quello previsto in relazione alla loro effettiva competenza territoriale;

- sebbene il procedimento davanti al Giudice Tutelare rientri giuridicamente tra gli "affari non contenziosi", se si ipotizza che in ogni caso le parti in causa sono sempre due, ossia la minorenni ed il concepito entrambi con diritti meritevoli di tutela (art. 1 della Legge) ed in questo caso contrapposti, allora, non essendovi di fatto un giudice naturale preconstituito per territorio, il concepito non sembra poter usufruire di una tutela da parte dello Stato di pari livello rispetto a quella della madre, non potendo anch'egli effettuare una 'scelta'; tale considerazione sembra rivestire un'importanza non trascurabile, soprattutto se si considera che il diritto da tutelare è di tipo primario (diritto alla vita) per il concepito e secondario (diritto alla libera gestione della propria vita) per la madre.

b) Legittimità e merito del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare, pur non avendo alcun potere istruttorio, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, possiede sempre un certo margine di discrezionalità circa la sua decisione ("...può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo..", art. 12), potendo basarla non solo sulla documentazione inviata dalla struttura, ma anche sul colloquio con la minorenni e sul suo libero convincimento come giudice. A questo proposito si fa presente che vi sono alcune divergenze interpretative nonché difficoltà applicative della Legge, di seguito riportate.

Alcuni giudici propongono un'attenta valutazione, oltre che della documentazione, anche del colloquio con la minorenni (e possibilmente con qualche familiare) per approfondire e valutare nel modo migliore i motivi da essa adottati per richiedere l'interruzione della

gravidanza. E' stato fatto rilevare anche che, senza poteri di accertamento ed istruttori, risulta difficile valutare l'esistenza dei "seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela" (art. 12).

E' stato anche affermato che *"se fosse sufficiente il semplice disagio personale e relazionale della minore a far ritenere sussistente il serio pericolo per la salute psichica prescritto dalla legge, dovrebbe concludersi che in tutti i casi di concepimento ad opera di una minore, che ne abbia tenuto all'oscuro i suoi genitori, l'aborto dovrebbe essere autorizzato quasi automaticamente* (di questo avviso è invece un secondo gruppo di giudici, si veda dopo), *perché quasi sempre, in casi del genere, la minore vive una situazione di grave sofferenza e disagio..."*

Del tutto opposto è il parere di un secondo gruppo di giudici, secondo i quali al giudice non spetterebbe né sindacare sui motivi addotti per interrompere la gravidanza, né sull'esistenza dei seri motivi di non consultazione, in quanto sarebbe semplicemente sufficiente quanto affermato dalla minore; da ciò segue, appunto, che l'autorizzazione diventa quasi automatica.

Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure indicati dalla Legge, al giudice spetterebbe unicamente, da un lato, di fornire alla minore un sostegno volto ad integrare la sua libera ma non ancora del tutto formata volontà, e, dall'altro, di assicurarsi che la scelta della ragazza sia libera da coercizioni morali, senza quindi entrare mai nel merito di quanto affermato dalla ragazza, non essendovi bisogno di alcuna valutazione circa i motivi addotti ed i seri motivi di non consultazione.

Infine, è stato proposto di confrontare le conseguenze psicologiche dell'interruzione della gravidanza con quelle dell'eventuale prosecuzione della gestazione, nonché di valorizzare il periodo di tempo ancora disponibile (sempre entro i 90 giorni) per permettere alla minore di valutare nel modo migliore la sua decisione.

c) Compiti delle strutture

Alcuni Giudici Tutelari hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalle strutture del loro territorio (in particolare dai Consultori) mentre altri, al contrario, hanno espresso pareri negativi osservando che la struttura non deve solo limitarsi a registrare quanto affermato dalla minore, ma anche verificarlo. E' stato anche osservato che alcune strutture sono solite inviare relazioni carenti ed incomplete, non corredate dal proprio parere e da cui non è chiaro se sono state eseguite le procedure disposte dalla Legge (vi sono casi in cui non viene indicata né la data di nascita della minore, né la settimana di gravidanza). Tale carenza risulterebbe più marcata nel caso dei medici di fiducia, il cui possibile ricorso da parte della minore, secondo alcuni giudici, dovrebbe essere pertanto abrogato.

Infine, se da un lato alcuni Giudici ritengono che la Legge rappresenti un valido strumento per combattere l'aborto clandestino e che il ricorso al quale sia notevolmente diminuito anche grazie all'attività dei consultori e di altre associazioni, dall'altro, altri Giudici fanno presente che le strutture dovrebbero fornire un adeguato supporto alla minore, non solo prima dell'eventuale interruzione della gravidanza, ma anche successivamente.

PAGINA BIANCA





**ATTUAZIONE DELLA LEGGE 194/78
SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA**

PAGINA BIANCA





GIURISDIZIONE PENALE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali



(1) = numero di persone a cui è stato contestato il reato in questione su totale delle persone

(2) = violazione di altre disposizioni penali della Legge 194/78

(3) = durante la fase delle indagini preliminari il numero di persone di un procedimento può aumentare (tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno); poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone degli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio. Inoltre i procedimenti contro ignoti possono diventare procedimenti contro noti

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
iscritti presso le Procure (contro noti ed ignoti): 1995 - 2002

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	NUMERO DI PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD								
TORINO	4	17	10	14	7	9	6	18
MILANO	17	23	13	18	16	14	7	13
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0
BRESCIA	1	0	1	2	1	2	1	0
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	1
VENEZIA	6	7	12	5	4	8	10	11
TRIESTE	0	0	0	0	2	1	3	0
GENOVA	3	3	3	3	6	9	2	1
BOLOGNA	4	7	2	5	0	6	7	8
TOTALE	35	57	41	47	36	49	36	52
CENTRO								
FIRENZE	4	9	6	6	1	5	17	16
PERUGIA	0	2	0	2	2	4	3	2
ANCONA	3	2	2	1	0	2	6	4
R O M A	12	12	5	10	8	13	10	9
TOTALE	19	25	13	19	11	24	36	31
SUD								
L'AQUILA	2	0	0	0	0	0	2	3
CAMPOB.	0	0	0	0	0	0	0	1
NAPOLI	13	17	11	29	18	26	16	16
SALERNO	1	1	4	4	2	3	0	2
BARI	2	6	5	6	6	5	4	6
LECCE	1	0	1	2	1	0	0	0
POTENZA	0	0	1	0	2	4	3	0
CATANZARO	0	0	0	0	0	0	3	3
REGGIO CAL.	2	0	1	4	5	2	5	1
TARANTO	0	0	0	0	0	0	1	2
TOTALE	21	24	23	45	34	40	34	34
ISOLE								
PALERMO	3	4	6	1	4	4	6	3
MESSINA	2	1	0	2	0	3	2	2
CALTANISS.	0	4	4	1	0	1	1	2
CATANIA	4	5	6	2	2	2	4	1
CAGLIARI	0	0	2	2	1	2	1	0
SASSARI	0	0	0	0	0	1	4	5
TOTALE	9	14	18	8	7	13	18	13
RIEPILOGO								
NORD	35	57	41	47	36	49	36	52
CENTRO	19	25	13	19	11	24	36	31
SUD	21	24	23	45	34	40	34	34
ISOLE	9	14	18	8	7	13	18	13
TOT. NAZ.	84	120	95	119	88	126	124	130
Var. % su '95	-----	42,9%	13,1%	41,7%	4,8%	50,0%	47,6%	54,8%
					Perc. uffici rispondenti	83,5%	95,4%	88,7%

Numero di procedimenti per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)								
TOT. NAZ.	26	36	30	44	18	37	39	34
% su proc. tot.	31%	30%	32%	37%	20%	29%	31%	26%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
numero di persone nei procedimenti (contro noti) iscritti presso le Procure: 1995 - 2002

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	NUMERO DI PERSONE (1) NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NORD								
TORINO	4	20	22	24	12	21	10	28
MILANO	21	27	28	25	18	18	8	17
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0
BRESCIA	1	0	1	2	1	2	2	0
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	1
VENEZIA	9	8	25	5	4	10	10	15
TRIESTE	0	0	0	0	5	1	4	0
GENOVA	14	10	3	3	6	16	2	2
BOLOGNA	6	9	3	7	0	10	7	13
TOTALE	55	74	82	66	46	78	43	76
CENTRO								
FIRENZE	7	15	7	8	1	44	39	31
PERUGIA	0	4	0	2	5	8	3	2
ANCONA	8	6	2	1	0	4	8	11
R O M A	13	20	5	11	65	17	37	16
TOTALE	28	45	14	22	71	73	87	60
SUD								
L'AQUILA	2	0	0	0	0	0	27	3
CAMPOB.	0	0	0	0	0	0	0	3
NAPOLI	34	45	16	44	23	55	59	24
SALERNO	2	2	60	18	5	12	0	2
BARI	2	7	7	10	7	8	7	18
LECCE	4	0	4	2	1	0	0	0
POTENZA	0	0	5	0	4	5	3	0
CATANZARO	0	0	0	0	0	0	5	5
REGGIO CAL.	4	0	1	7	8	9	14	1
TARANTO	0	0	0	0	0	0	1	3
TOTALE	48	54	93	81	48	89	116	59
ISOLE								
PALERMO	6	8	8	3	9	6	11	4
MESSINA	2	1	0	5	0	4	3	2
CALTANISS.	0	5	4	8	0	1	1	3
CATANIA	6	7	6	6	2	3	6	1
CAGLIARI	0	0	3	2	1	3	1	0
SASSARI	0	0	0	0	0	1	13	5
TOTALE	14	21	21	24	12	18	35	15
RIEPILOGO								
NORD	55	74	82	66	46	78	43	76
CENTRO	28	45	14	22	71	73	87	60
SUD	48	54	93	81	48	89	116	59
ISOLE	14	21	21	24	12	18	35	15
TOT. NAZ.	145	194	210	193	177	258	281	210
Var. % su '95	-----	33,8%	44,8%	33,1%	22,1%	77,9%	93,8%	44,8%
					Perc. uffici rispondenti	83,5%	95,4%	88,7%

Persone (1) nei procedimenti per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)								
TOT. NAZ.	36	65	118	76	80	57	73	53
% su pers. tot.	25%	34%	56%	39%	45%	22%	26%	25%

(1) Indagati e/o imputati nei procedimenti iscritti presso le Procure